

**REGOLAMENTO (CEE) N. 77/93 DELLA COMMISSIONE**

del 18 gennaio 1993

**relativo all'apertura di una gara permanente in Belgio, Germania, Spagna, Grecia, Francia e Italia per la fornitura gratuita di farina di frumento tenero all'Albania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2098/92 <sup>(5)</sup>, prevede che l'aggiudicazione della fornitura di farina di frumento nel quadro del regolamento (CEE) n. 1567/92 abbia luogo mediante gara; che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati riguardano i quantitativi di materia prima da prelevare in contropartita delle scorte d'intervento per il pagamento di dette forniture, nonché le spese di trasformazione, di trasporto e altre;

considerando che è urgente indire una gara permanente in sei Stati membri per la fornitura di 22 000 t di farina di frumento tenero;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3745/82 della Commissione <sup>(6)</sup> ha indetto una gara permanente in Belgio, Germania, Spagna, Grecia, Francia e Italia per la fornitura gratuita di farina di frumento all'Albania; che da una verifica sono emersi errori materiali nel citato regolamento che ne rendono impossibile l'esecuzione; che esso deve pertanto essere abrogato;

considerando che le offerte possono vertere su quantitativi di frumento tenero o di frumento duro; che è pertanto indispensabile prevedere criteri che consentano di selezionare l'offerta più favorevole; che, a questo scopo, le offerte devono essere confrontate in base al valore del quantitativo di prodotto di base in contropartita;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle conse-

gne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli organismi d'intervento belga, tedesco, spagnolo, francese, greco e italiano procedono, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1616/92, all'aggiudicazione permanente della fornitura di 22 000 t di farina di frumento tenero, conformemente all'allegato I e secondo le disposizioni del presente regolamento.

La Germania indice una seconda gara permanente per i quantitativi di frumento delle scorte d'intervento immagazzinate a Musselkanaal (Paesi Bassi).

*Articolo 2*

Le offerte vertono sulla quantità, espressa in tonnellate, di frumento tenero o di frumento duro necessaria per coprire le spese di fornitura, di trasporto e altre, sino alla fase di consegna prevista per la totalità della partita indicata nel bando di gara di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1616/92.

Il quantitativo di frumento aggiudicato in contropartita della fornitura sarà messo a disposizione, a scelta dell'aggiudicatario, sulle scorte d'intervento all'uopo designate nel precitato bando di gara.

*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 12 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1616/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.

2. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1615/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 33.

3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

#### Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 20 gennaio 1993 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni mercoledì alle ore 15 (ora di Bruxelles).

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 3 febbraio 1993 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

4. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1616/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

#### Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento competente.

Gli organismi d'intervento competenti comunicano alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

#### Articolo 6

Il certificato di presa in consegna di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1616/92 è riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo la presa in consegna della merce.

#### Articolo 7

1. L'aggiudicatario si impegna a fornire alle autorità albanesi tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento competente.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità albanesi, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti

in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento della fornitura fino al momento della presa in consegna.

#### Articolo 8

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il valore contabile dei prodotti interessati è fissato nel modo seguente:

- frumento tenero: 52 ECU/t
- frumento duro: 65 ECU/t.

#### Articolo 9

All'atto della valutazione delle offerte, i servizi della Commissione determinano il valore dei quantitativi di materie prime in contropartita sulla base del prezzo d'intervento valido nel mese dell'ultimo giorno di presentazione delle domande. Viene selezionata l'offerta il cui valore del prodotto di base in contropartita è inferiore.

#### Articolo 10

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

#### Articolo 11

1. Gli Stati membri interessati adottano tutte le disposizioni complementari necessarie per l'esecuzione del presente regolamento.

2. Lo Stato membro comunica alla Commissione ogni informazione relativa allo svolgimento della fornitura, con particolare riguardo all'aggiudicazione, alla durata della spedizione e alla data effettiva della presa in consegna da parte delle autorità albanesi.

#### Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 3745/92 è abrogato.

#### Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO I****1. Farina di frumento tenero — Albania****1.1. Numero delle partite :**

Partita n. 1 : 5 500 t da consegnare a Durazzo (in sacchi imbragati)

Partita n. 2 : 5 500 t da consegnare a Prevesa (Grecia) (in sacchi imbragati)

Partita n. 3 : 5 500 t da consegnare a Durazzo (in sacchi imbragati)

Partita n. 4 : 5 500 t da consegnare a Prevesa (Grecia) (in sacchi imbragati).

**1.2. Caratteristiche e qualità della merce<sup>(1)</sup> : vedasi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [punto II.B.1.a)].****1.3. Condizionamento : vedasi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [punto II.B.2.d)]<sup>(2)</sup>.**

Se consegna per trasporto terrestre :

I sacchi sono collocati su palette a perdere di dimensioni adatte, ognuna della quali è avvolta da una rete di polietilene.

**1.4. Marcatura :**

a) Bandiera europea : vedasi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 (allegato I)

b) Dicitura in lingua albanese :

« FARINA DI FRUMENTO TENERO / COMUNITÀ EUROPEE »

**2. Condizioni di fornitura****2.1. Mobilitazione del prodotto : mercato interno dello Stato membro interessato.****2.2. Modalità di trasporto : via mare (nave in armamento); per la Grecia : eventualmente via terra per le partite n. 2 e n. 4.****2.3. Fase di consegna : franco porto di sbarco, cif, ex-ship ; per la Grecia, via terra : franco frontiera albanese<sup>(3)</sup>.****2.4. Data limite per la fornitura :**

Partita n. 1 : 15/16 febbraio 1993

Partita n. 2 : 15/16 febbraio 1993

Partita n. 3 : 18/19 marzo 1993

Partita n. 4 : 22/23 marzo 1993.

In caso di mancata accettazione di un'offerta il 21 gennaio 1993, tutte le date suindicate sono posticipate di sette giorni ; la stessa dilazione si applica in caso di mancata accettazione il 28 gennaio 1993.

**2.5. Su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, la consegna può essere effettuata più rapidamente se le condizioni di scaricamento e di prelevamento lo consentono.**

<sup>(1)</sup> L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radioattività, non sono superate nello Stato membro in questione. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

<sup>(2)</sup> Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola [punto II.B.2.d), modificato dalla GU n. C 135 del 26. 5. 1992, pag. 20].

<sup>(3)</sup> D'accordo con le autorità elleniche, in particolare la National Foundation for the Reception and Resettlement of Repatriated Greeks (NFRRRG).

**ALLEGATO II**

**Gara permanente per la fornitura di farina di frumento tenero all'Albania**

[Regolamento (CEE) n. 77/93]

Numerazione degli offerenti	Numero della partita indicata al punto 1.1 dell'allegato I	Quantità di frumento tenero chiesta in contropartita (in tonnellate)	Quantità di frumento duro chiesta in contropartita (in tonnellate)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
ecc.			

**ALLEGATO III**

**CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto : .....  
 (nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo albanese, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave / Numero di targa degli autocarri : .....

— Luogo e data di presa in consegna : .....

— Prodotto : .....

— Tonnellaggio, peso preso in consegna : .....

Osservazioni o riserve :

.....

.....

.....

.....